

AGEVOLAZIONI

Ritorna la decontribuzione per i coltivatori diretti e lap under 40 di Luigi Scappini

Indubbiamente, il **ricambio generazionale** rappresenta, soprattutto nel **comparto primario**, una delle maggiori **problematiche**, sia per lo scarso *appeal* di certe coltivazioni, sia per i costi di accesso, nonché per i margini di guadagno spesso ridotti, ragion per cui l'articolo 1, <u>comma 503, L. 160/2019</u> (Legge di Bilancio per il 2020), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019**, ha riproposto, anche per il 2020, con lo scopo di supportare il **primo accesso nel mondo lavorativo**, l'agevolazione per i neo **agricoltori under 40** consistente nella **decontribuzione**.

Nello specifico, per i coltivatori diretti e gli lap, con età inferiore a 40 anni, e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi.

Si considerano **coltivatori diretti** coloro che **esercitano** un'**attività agricola** ai sensi dell'<u>articolo</u> <u>2135 cod. civ.</u>, **direttamente** e **abitualmente**, utilizzando il **lavoro proprio** o della sua **famiglia**, e la cui forza lavorativa **non** sia **inferiore** a **un terzo** di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Sono **lap**, ai sensi dell'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ., **direttamente o** in **qualità** di **socio** di società, almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro** complessivo e che **ricava** dalle attività medesime almeno il **50%** del **reddito globale da lavoro**, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999.

L'agevolazione non rappresenta una novità essendo stata introdotta per la **prima volta** con l'articolo 1, comma 344, L. 232/2016, con il preciso intento di agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo agricolo, nonché il connesso ricambio generazionale.

La norma è stata **successivamente riproposta** con l'<u>articolo 1, commi 117</u> **e** <u>118, L. 205/2017</u>, confermando l'impianto normativo con cui era prevista una decontribuzione per un quinquennio (l'attuale norma lo prevede per un periodo massimo di 24 mesi) con agevolazione decrescente.

Per i **primi 3 anni** l'esonero è pari al 100%, per poi ridursi al **66% nel quarto anno** e, infine,



attestarsi al 50% nell'ultimo anno agevolato.

L'esonero riguarda la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

Al contrario, **non rientrano** nel perimetro dell'agevolazione il **contributo di maternità** dovuto, ai sensi dell'<u>articolo 66 D.Lgs. 151/2001</u>, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli lap e il **contributo Inail** dovuto dai coltivatori diretti.

L'Inps, con la <u>circolare n. 85/2017</u>, ha avuto modo di precisare come le "*nuove iscrizioni nella previdenza agricola*" siano quelle che riguardano **coltivatori diretti e/o lap** che **non** siano stati **già iscritti**, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio.

Limitatamente ai coltivatori diretti, il requisito è richiesto solamente per il **titolare** del nucleo CD.

Sempre con esclusivo riferimento ai coltivatori diretti, la <u>circolare n. 85/2017</u>, ha precisato che "nuova realtà imprenditoriale" deve essere considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente esistenti.

Sono **ammessi** all'agevolazione anche gli **lap** *in itinere* di cui all'articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs 99/2004.

Sempre l'Inps, con la <u>circolare n. 85/2017</u>, confermata dalla successiva <u>circolare n. 36/2018</u>, ha chiarito che l'**esonero** è **subordinato** alla **regolarità** relativa all'adempimento degli **obblighi contributivi**, all'osservanza delle **norme** poste a tutela delle **condizioni di lavoro**, al **rispetto** degli obblighi di **leggi** derivanti dalla qualifica di **coltivatore diretto** e **lap**, nonché alla corretta **applicazione** degli accordi e **CCNL**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis.

Si ricorda come rientrino nel limite stabilito dal regime *de minimis* gli aiuti di importo complessivo non superiore a **15.000 euro** nell'arco di 3 esercizi finanziari; importo di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel **Regolamento UE 1407/2013** sugli aiuti *de minimis* alla **generalità delle imprese esercenti attività diverse**, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai **fini** della **fruizione** della decontribuzione, la **domanda** dovrà essere presentata **esclusivamente** in via **telematica** avvalendosi del relativo modello telematico (l'Inps, con la



<u>circolare n. 36/2018</u>, in occasione della precedente norma agevolativa, aveva precisato che **non sarebbero state prese in considerazione** domande in formato **cartaceo**).

Master di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE, ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE

Scopri le sedi in programmazione >